



## **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2021** **SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 16 GIUGNO 2021**

Il **16 giugno 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** relativa all'anno **2021**. L'acconto, per tutte le fattispecie non escluse o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre 2021, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune con **Deliberazione Consiliare n. 010 in data 23/07/2020**. Se il versamento viene effettuato oltre tale data sarà dovuto il pagamento di una sanzione oltre gli interessi per il ritardo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere, entro il **16 giugno 2021**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune per l'anno 2021 con **Deliberazione consiliare n. 4 in data 29/04/2021** e di seguito riportate:

Descrizione	IMU
Aliquota ordinaria o di base	<b>0,96 per cento</b>
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari a 0,76 per cento è riservata allo Stato)	<b>0,96 per cento</b>
Aliquota per le aree fabbricabili	<b>0,96 per cento</b>
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,10 per cento</b>
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133)	<b>0,10 per cento</b>
Aliquota per gli altri fabbricati	<b>0,96 per cento</b>
Aliquota per i terreni agricoli	<b>Esenti</b>
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	<b>0,60 per cento</b>
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	<b>€. 200,00</b>

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2021, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per agevolare i contribuenti nella determinazione di tale valore e per ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune ha esercitato la facoltà di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. I contribuenti interessati possono utilizzare i valori determinati per la prima volta con Delibera di C.C. n. 21 del 28/11/2013, di anno in anno confermati, da ultimo con la citata Delibera di C.C. n. 4 del 29/04/2021.

**Sono esentate da Imu le abitazioni principali e le assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.** Per l'unità immobiliare **concessa in comodato** dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado** che la utilizzano come abitazione principale è prevista la **riduzione del 50 per cento della base imponibile**, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. La predetta agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s. m. e integrazioni, **a partire dall'anno 2021** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, **posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** è applicata nella misura della metà.

I versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando il **Modello F24**, indicando il codice catastale del Comune (**C485**) ed i seguenti codici tributo:

Descrizione	Codice Tributo	
	Comune	Stato
IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili	3916	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati	3918	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
IMU – Imposta Municipale Propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	-----

Per gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'IMU si rinvia al **Regolamento** approvato con Deliberazione Consiliare n. 009 in data 23/07/2020. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'ufficio tributi (0974/61078).

Ceraso, **9 giugno 2021 (PROT. N. 2573/2021 – ALBO N. 319/2021)**

**IL SINDACO**  
Avv. Gennaro MAIONE